



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 10 maggio 2024 con la quale la Provincia di Pisa ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione ciclistica su strada denominata “ **1° G.P. CITTA' DI SAN MINIATO** ” organizzata dalla A.S.D. Ciclistica San Miniato e Santa Croce, **in programma il giorno 26 maggio 2024**, come di seguito indicato:

GARA DONNE ESORDIENTI (13/14 anni)

- Partenza ufficiale: alle ore 14,30 da Piazza D. Alighieri a San Miniato (PI);
- Arrivo previsto per le ore 15;30 circa in Piazza D. Alighieri a San Miniato (PI);

GARA DONNE ALLIEVE (15/16 anni)

- Partenza ufficiale: alle ore 15,40 da Piazza D. Alighieri a San Miniato (PI);
- Arrivo previsto per le ore 17,30 circa in Corso Garibaldi a San Miniato (PI);

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa anche tratti di strade della Provincia di Pisa, ricadenti nel territorio del **Comune di San Miniato**;

VISTE le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali si precisa che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – *emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art.6, commi 1 e 7 del C.d.S.*;

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. che dispone “ Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il decreto prefettizio n.53528 del 14.11.2023 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Vice Prefetto Vicario d.ssa Laura Maria Motolese, in caso di assenza o impedimento del dirigente di Area III, la sostituzione che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

ORDINA

per il giorno **26 maggio 2024** la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulle strade di cui agli artt. 6 e 7, c.3, del C.d.S. ricadenti nel territorio della provincia di Pisa interessate dal percorso di gara, riprodotti nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "*inizio gara ciclistica*" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "*fine gara ciclistica*". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

p. Il Dirigente Area III
Il Viceprefetto Vicario
(dott.ssa Motolese)

Alla Polizia Provinciale	PISA
Alla Questura di	PISA
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di	PISA
Alla Sezione Polizia Stradale di	PISA
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di	SAN MINIATO
Ad Autolinee Toscane <u>S.p.A.</u>	autolineetoscane@pec.it
Al servizio 118	direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it
All'Ufficio Informatica sede	informatica.pref_pisa@interno.it
Alla Società ASD Ciclistica	danielebrotini@gmail.com



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo